



REPUBBLICA ITALIANA Sent 154/24

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30625 del registro di Segreteria sul ricorso proposto
dal Signor

P. E. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato
e difeso, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv.ti
Niccolò Bianchi (niccolo.bianchi@milano.pecavvocati.it) e Emanuele Maria
Garufi (emanuelemaria.garufi@cert.ordineavvocatimilano.it), entrambi del
Foro di Milano, con domicilio eletto in Guanzate (MI), Via Landriani n.21,
presso lo studio legale dei difensori,

avverso

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, D.T. Lombardia, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 18.1.2024;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 20.6.2024, presenti gli avv.ti Niccolò Bianchi ed
Emanuele Maria Garufi per il ricorrente e la dott.ssa Daniela Pallme Konig e
il dott. Nicola Vincenzo Drago, su delega del Direttore Territoriale

	dell’Agenzia Dogane e Monopoli DT I Lombardia, per l’amministrazione	
	resistente.	
	FATTO	
	Con il ricorso indicato in epigrafe, il Sig. P., dipendente dell’Agenzia	
	delle Accise, Dogane e Monopoli della Lombardia con la qualifica di	
	Funzionario Tributario, collocato in quiescenza dall’1.12.1994, ha contestato	
	la mancata applicazione al proprio trattamento pensionistico degli incrementi	
	economici previsti ed introdotti con il CCNL del Comparto Ministeri del	
	16.5.1995 - biennio economico 1994/1995.	
	Il ricorrente rappresentava, in sintesi, i seguenti fatti.	
	1) Successivamente al collocamento in quiescenza, il ricorrente avrebbe	
	percepito per anni un trattamento pensionistico provvisorio.	
	2) Questa circostanza rendeva necessaria la presentazione, in data	
	1.9.2021, di apposita istanza alla ADM Lombardia per la	
	determinazione e liquidazione della pensione definitiva.	
	3) In data 8.9.2021, con Determinazione Direttoriale prot. OMISSIS,	
	l’Agenzia provvedeva ad accogliere l’istanza del ricorrente e	
	procedeva a determinare l’importo annuo lordo a titolo di pensione	
	definitiva con decorrenza 1.12.1994, demandando all’INPS per la	
	determina degli aumenti spettanti per legge.	
	4) Successivamente, con istanza in data 23.10.2021, il Signor P.	
	richiedeva il riconoscimento e la liquidazione – rispetto alla	
	determina di pensione definitiva sopra citata – degli interessi legali e	
	rivalutazione delle somme dovute a titolo di arretrati.	
	5) Rispetto a tale ultima richiesta, in data 28.2.2022 l’Agenzia	
	2	

comunicava all'INPS di Como di “erogare in favore dell'interessato anche le quote di interessi legali e/o rivalutazione monetaria non di propria competenza dovute al ritardo con cui la scrivente Amministrazione ha trasmesso la relativa documentazione cartacea”.

6) Con istanza del 23.10.2021, il Sig. P. avanzava ad ADM Lombardia la richiesta di applicazione al proprio trattamento pensionistico anche degli incrementi economici previsti ed introdotti con il CCNL del Comparto Ministeri del 16.5.1995 - biennio economico 1994/1995.

7) Con provvedimento prot. OMISSIS del 12.11.2021, l'Agenzia formulava tuttavia il rigetto della predetta istanza così esprimendosi al riguardo in ambito motivato: *“se pur la S.V. sia cessata dal servizio a decorrere dal 01/12/1994 non ha però mai percepito alcuna retribuzione relativa al CCNL comparto ministeri – biennio economico 1994/1995, in quanto sospeso cautelativamente dal servizio a decorrere dal 15/03/1993, rimanendo in tale posizione, con privazione della retribuzione, sino alla data del licenziamento. Si precisa infatti che l'ultima retribuzione percepita è previgente al sopracitato CCNL”*.

8) A tale provvedimento di rigetto il ricorrente replicava insistendo per l'applicazione del CCNL (note raccomandate in data 13.12.2021, 8.2.2022 e da ultimo 21.3.2022) tutte le tre predette richieste erano sempre riscontrate dall'Agenzia confermando sostanzialmente il proprio rigetto.

9) In data 13/3/2023 la richiesta veniva reiterata tramite patrocinio legale ma la richiesta di riesame della pratica non veniva accolta.

	La difesa del Sig. P. ha quindi proceduto all'analisi del CCNL	
	Comparto Ministeri biennio economico 1994/1995 e sulla base della	
	ricostruzione ermeneutica degli artt. 32 e 27 del CCNL, ha contestato che	
	poiché la cessazione dal servizio sarebbe intervenuta nella vigenza del	
	biennio economico 94/95, gli aumenti riconosciuti per tale biennio di	
	vigenza contrattuale a far data dall'approvazione del CCNL biennio 96/97,	
	risulterebbero computabili a fini pensionistici, come pacificamente risultante	
	del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.6.1996 di	
	“Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione del testo del contratto	
	collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai	
	Ministeri relativo al biennio economico 1996-1997”, ove veniva previsto	
	espressamente (art.7) che <i>“Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 2, 5</i>	
	<i>e 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di</i>	
	<i>quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a</i>	
	<i>pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica</i>	
	<i>1996-1997, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle</i>	
	<i>indennità di buona uscita e di licenziamento si considerano soltanto gli</i>	
	<i>scaglionamenti alla data di cessazione del servizio.</i>	
	<i>Gli incrementi stipendiali hanno effetto inoltre sugli altri istituti</i>	
	<i>indicati dall'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in</i>	
	<i>data 16 maggio 1995”.</i>	
	Dopo aver eccepito, rispetto alla posizione dell'Agenzia delle	
	Dogane e dei Monopoli, che la circostanza che nel periodo di vigenza	
	contrattuale il ricorrente fosse sospeso cautelaramente dal servizio e non	
	percepisse una retribuzione in senso tecnico, non avrebbe fatto venir meno	
	4	

	l’invocato diritto previdenziale - come desumibile dal fatto che le indennità	
	dovute in caso di sospensione beneficiavano comunque degli aumenti	
	contrattuali ex art. 32 del citato CCNL - il Sig. P. formulava le seguenti	
	conclusioni.	
	In via principale:	
	- Accertare e dichiarare l’applicazione della predetta normativa	
	contrattualistica collettiva al caso controverso nonché	
	conseguentemente disporre la rideterminazione e	
	l’aggiornamento degli importi dovuti in faore del ricorrente a	
	titolo pensionistico;	
	- Condannare ex art. 167 c. 3 C.G.C. l’amministrazione convenuta	
	al pagamento dei relativi importi a titolo di crediti pensionistici,	
	determinando altresì, oltre gli interessi nella misura legale, il	
	maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione di valore	
	del proprio credito secondo le vigenti disposizioni di legge,	
	condannando altresì al pagamento della somma relativa con	
	decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.	
	In via istruttoria veniva richiesto di valutare un’audizione personale	
	del Sig. P. E. e la nomina consulente tecnico ex art. 166 C.G.C..	
	Con vittoria di spese.	
	Con Decreto di fissazione di udienza del 31.1.2024, il giudizio veniva	
	chiamato per l’odierna udienza di discussione.	
	Con memoria depositata il 7.6.2024, si costituiva in giudizio	
	l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale I -	
	Lombardia.	
	5	

	Dopo aver riepilogato i termini della controversia e le domande	
	promosse dal ricorrente, l’Agenzia ha proceduto ad un’analitica	
	ricostruzione dei fatti che avrebbero determinato la reiterata sospensione del	
	ricorrente dal servizio in ragione della pendenza, a suo carico, di un	
	procedimento penale e dopo aver dato conto che il collocamento in	
	quiescenza con decorrenza 1.12.1994 sarebbe derivato dal provvedimento di	
	licenziamento adottato in data 20.12.1996 alla conclusione del procedimento	
	disciplinare, eccepiva che i benefici contrattuali del biennio economico	
	1994/1995 non potrebbero in alcun modo essere applicati in favore del	
	ricorrente, atteso che per tutto l’anno 1994 risultava sospeso dal servizio e	
	percepiva esclusivamente un assegno alimentare, non qualificabile in termini	
	di retribuzione.	
	In conclusione, domandava il rigetto dell’avversa pretesa, con vittoria	
	delle spese di costituzione, da liquidare secondo equità.	
	All’odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i	
	rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie	
	allegate.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente	
	il merito della controversia.	
	Il ricorso non può trovare accoglimento.	
	Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ., Sez. lavoro (Ord.), n.	
	15799/2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 1781/2010; Corte conti, Sez. I Appello,	
	6	

n. 134/2018) l'assegno alimentare corrisposto nelle ipotesi di sospensione cautelativa dal servizio (previsto dall'art.82, T.U. n.3/57, a mente del quale *"All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misure non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia"*) non ha natura retributiva, ma assistenziale, trovando fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che pur risultando inquadrato nei ruoli dell'amministrazione, non svolge un servizio lavorativo effettivo.

Da questo principio deriva, quale conseguenza, l'impossibilità di valorizzare l'assegno alimentare ai fini pensionistici (si veda, specificamente sul punto, Corte conti, Sez. Veneto, n.8/2023; id. Sez. Piemonte, n.318/2019; id., Sez. Sicilia, n.77/2022) in coerenza con la previsione dell'art.8, D.P.R. n.1092/1973, a mente del quale:

“Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.

Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.

Non si tiene conto del tempo trascorso:

a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia;

b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio e della paga;

c) durante la detenzione per condanna penale.”

	L'art.32 CCNL Comparto Ministeri (biennio economico 1994/95) ha	
	previsto che <i>“1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del</i>	
	<i>presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso</i>	
	<i>per il lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale</i>	
	<i>e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27,</i>	
	<i>6° comma, del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute</i>	
	<i>assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in</i>	
	<i>conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I</i>	
	<i>benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale -</i>	
	<i>risultanti dalla applicazione degli articoli 30, 31 e 40 sono corrisposti</i>	
	<i>integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al</i>	
	<i>personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo</i>	
	<i>di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di</i>	
	<i>licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di</i>	
	<i>cessazione dal servizio.”</i>	
	L'art.27, comma 6, del medesimo CCNL ha inoltre previsto che <i>“6.</i>	
	<i>Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti</i>	
	<i>un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del</i>	
	<i>nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque</i>	
	<i>denominato, anche se pensionabile.”</i>	
	Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il collegamento tra	
	i benefici economici riconosciuti <i>ex post</i> per le retribuzioni erogate nel	
	biennio 1994/95 e l'assegno alimentare liquidato ai soggetti sospesi	
	cautelamente dal servizio (inteso nel senso che esso deve essere quantificato	
	tenendo conto del riconosciuto aumento stipendiale) non determina una	
	8	

	diversa qualificazione della natura del medesimo assegno alimentare, che	
	continua a rivestire natura assistenziale e non essendo coordinato	
	sinallagmaticamente ad una prestazione lavorativa effettiva, non può rilevare	
	a fini previdenziali.	
	Dalle allegazioni processuali emerge che il Sig. P. E., durante il	
	biennio 1994/95, seppure ancora inquadrato nei ruoli dell'amministrazione	
	di appartenenza, non ha svolto attività lavorativa in quanto sospeso in via	
	cautelare dal servizio. Conseguentemente non ha percepito una retribuzione	
	rilevante a fini previdenziali, ma esclusivamente un assegno alimentare di	
	natura assistenziale.	
	Alla luce del riferito inquadramento della vicenda controversa, la	
	pretesa avanzata dal Sig. P. non può conseguentemente essere accolta.	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	Rigetta	
	il ricorso nei termini di cui in parte motiva.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.6.2024.	
	Il Giudice Unico	
	Dott. Gaetano Berretta	
	9	

Depositato in segreteria il 25/09/2024

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)